

DETERMINA A CONTRARRE N. 48/BA/2018

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di dosimetria individuale e ambientale necessario per l'Istituto di Cristallografia per l'anno 2019. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento n. 43 del Presidente del CNR di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato pubblicato l'avviso di emanazione sulla GU della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore il 1° giugno 2015;

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR di cui al protocollo n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 alla GU della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare l'art. 59 "Decisione di contrattare" e l'art. 28 "Impegno";

VISTO il provvedimento n. 24 del Presidente del CNR di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0018482 del 25 febbraio 2009, avente per oggetto: "Istituto di Cristallografia - Bari: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo";

VISTO il provvedimento n. 8 del Direttore Generale del CNR di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0004733 del 26 gennaio 2016, con cui al Dott. Michele SAVIANO è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'Istituto di Cristallografia (IC) di Bari, per la durata di quattro anni a decorrere dal 1° febbraio 2016;

VISTA la delibera n. 153/2017 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 28 novembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO l'art. 1 legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l’articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO, altresì, che, secondo il combinato disposto dagli artt. 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e la successiva legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare l’art. 10, comma 3, secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti pubblici (tra cui rientra il CNR) per l’acquisto di beni e servizi *funzionalmente* destinati all’attività di ricerca;

VISTO il D.lgs. n. 230/1995 recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e sue s.m.i., ed in particolare l’art. 61, comma 3, *lett. d)* che sancisce l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

CONSIDERATO che l’Istituto di Cristallografia sta usufruendo del servizio di dosimetria individuale e ambientale reso dalla Società **ENEA – Istituto di Radioprotezione** – Via Martiri di Monte Sole n. 4 – 40129 – Bologna P.IVA 00985801000, in esecuzione al contratto prot. IC-CNR n. 0002093 del 13/12/2017 con scadenza il 31/12/2018;

CONSIDERATO che occorre procedere all'attivazione di un nuovo contratto annuale per il servizio di dosimetria individuale e ambientale, al fine di garantire ai dipendenti dell'Istituto di Cristallografia esposti alle radiazioni ionizzanti nello svolgimento della loro mansione lavorativa, la necessaria sorveglianza dosimetrica e di protezione;

TENUTO CONTO che l'**ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, Energia e Sviluppo economico sostenibile**:

- è il maggior presidio nazionale in materia di energia e ambiente, come dimostrano i numerosi riconoscimenti ad Essa assegnati per l'eccellenza con cui si è sempre distinta nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, non per ultimo nel settore della radioprotezione;
- con la sua rete di Laboratori dell'Istituto di Radioprotezione, distribuita in cinque Centri di Ricerca, è in grado di affrontare tutte le problematiche connesse alla misura della radioattività per scopi radioprotezionistici con l'impegno delle più aggiornate tecniche e metodologie di analisi e misura;
- come operatore economico uscente, ha sempre eseguito a perfetta regola d'arte la prestazione del servizio, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, senza mai incorrere in ritardi nella consegna dei dosimetri individuali e ambientali, né in errori nella lettura degli stessi, riscontrando sempre un parere positivo da parte dell'Esperto Qualificato del SPP del CNR in merito alla qualità della prestazione eseguita;

CONSIDERATO che, al fine di continuare a garantire la tutela della sicurezza e della salute del personale dipendente, senza soluzione di continuità e senza ridurre il livello qualitativo del servizio fino ad oggi utilizzato, si ritiene di poter affidare il servizio di dosimetria individuale e ambientale per l'anno 2019 all'**Istituto di Radioprotezione dell'ENEA** in virtù del massimo grado di soddisfazione maturato nel corso del contratto in essere, nonché in virtù delle competenze professionali sempre dimostrate dalla Stessa;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dai decreti sul contenimento della spesa pubblica, in merito all'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione e di rispetto di *benchmarking* di cui all'art. 1, co. 449 della legge 296/2006, è stata preliminarmente svolta una ricerca tra le Convenzioni CONSIP S.p.A. attive, riscontrando la non disponibilità di convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

RITENUTO di poter considerare la proposta prot. ENEA/2018/53351 /IRP DOS 09/10/2018 dell'**Istituto di Radioprotezione dell'ENEA** – P.IVA 00985801000, acquisita al prot. IC-CNR n. 0001435 del 15/10/2018, idonea al soddisfacimento del fabbisogno specifico del richiedente e dal prezzo congruo in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla Agenzia ENEA in quanto la medesima è in grado di fornire il servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

RITENUTO che la procedura di scelta del contraente sia stata espletata in modo regolare e conforme alle disposizioni legislative vigenti;

CONSIDERATO che l'importo presunto per il servizio ammonta a euro 1.834,80 (IVA esclusa), di fatto inferiore a euro 40.000,00;

CONSIDERATA la relativa copertura finanziaria nella voce dell'elenco annuale "*Altre prestazioni professionali e specialistiche*";

VISTA la recente Delibera n. 206 del 01 marzo 2016 dell'ANAC che ha aggiornato al d.lgs. n. 56/2017 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSTATATO che l'Agenzia ENEA ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di idoneità professionale, mediante dichiarazione sostitutiva acquisita in data 05/12/2018, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e che sono state avviate le verifiche necessarie prima della stipula del contratto in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, nelle Linee Guida n. 4 su riportate, per gli appalti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Tracciabilità dei flussi finanziari" e il d.l. 187/2010 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della AVCP recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e la recente Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell'ANAC aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017;

RITENUTO dunque che, trattandosi di un affidamento di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una procedura semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e degli indirizzi operativi riportati nelle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, e dei costi e dei tempi necessari di espletamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 alla **Agenzia ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile** per l'importo di euro 1.834,80 (IVA esclusa), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e libera concorrenza, oltre agli altri principi, di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016.
2. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 2.238,46 (IVA inclusa) è contenuta nei limiti di spesa della voce dell'elenco annuale in premessa specificata.
3. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. Di procedere con la stipula del contratto mediante corrispondenza commerciale prescindendo dal termine dilatorio per il verificarsi della condizione di cui all'art. 32, co.10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016.
5. Di stabilire, inoltre, che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - 5.1. durata/tempi di consegna: entro 30 gg dalla data di ricezione dell'ordine (salvo diverse condizioni pattuite tra le parti);

Sede di Bari

- 5.2. luogo di consegna: CNR - Istituto di Cristallografia – Via G. Amendola, 122/O – 70126 – Bari;
- 5.3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione della prestazione.
6. Di prescindere dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto legislativo 56/2017, in considerazione dell’ammontare della spesa e della natura della fornitura, nell’ottica di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e in virtù dei principi di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo.
8. Di registrare la somma complessiva di euro 2.238,46 con impegno n. 90 / 2018 sulla voce del piano 13085 “*Altre prestazioni professionali e specialistiche*” del GAE P00001051 a favore del soggetto creditore **ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo economico sostenibile BOL-AMM – P.IVA 00985801000 – C.F. 01320740580 - codice terzo 173327.**

IL DIRETTORE

Dott. Michele SAVIANO